

Deliberazione n. 112 dei 24 settembre 2015

OGGETTO: Atto di citazione innanzi al Tribunale civile di Roma proposto dagli ex consiglieri ~~Renate Ambrosi De Magistris~~ + 77.
Atto di indirizzo al Direttore del servizio Giuridico, Istituzionale di procedere alla autonoma costituzione in giudizio del Consiglio regionale.

Schema di deliberazione n. 113 del 24 settembre 2015

Verbale n. 26

Componenti:

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Massimiliano	VALERIANI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Francesco	STORACE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Maria Teresa	PETRANGOLINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Giuseppe	SIMEONE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

RILEVA NON RILEVA

Assiste il Segretario generale cons. Stefano Toschei

L'Ufficio di presidenza

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, lettera h), ai sensi del quale spetta agli organi di governo la definizione di direttive per l'azione amministrativa e per la gestione e l'articolo 34, comma 1, lettera n), ai sensi del quale il segretario generale promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere, salvo delega ai dirigenti sott'ordinati;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, concernente: "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale" e successive modifiche, di seguito denominata Regolamento, e, in particolare, l'articolo 75, comma 1, lettera n), ai sensi del quale il segretario generale promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere, salvo delega ai dirigenti sott'ordinati ;


Vista la propria deliberazione 24 marzo 2015, n. 23, con la quale è stato conferito al cons. Stefano Toschei l'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale;

Vista la propria deliberazione 19 giugno 2013, n. 38, con la quale è stato conferito all'avv. Costantino Vespasiano l'incarico di direttore del servizio Giuridico, Istituzionale;

Vista la determinazione del Segretario generale 16 giugno 2015, n. 406, con la quale sono state delegate al direttore del servizio Giuridico, Istituzionale, avv. Costantino Vespasiano, le attribuzioni di cui all'articolo 34, comma 1, lettera n), della l.r. 6/2002 e all'articolo 75, comma 1, lettera n), del Regolamento;

Visti i ricorsi, proposti innanzi al T.A.R. Lazio contro la Regione Lazio e il Consiglio regionale del Lazio:

1) dai Sig.ri



2) dal Sig. [REDACTED];

notificati in Consiglio regionale a mezzo del servizio postale in data, rispettivamente, 31 marzo 2015 e 30 marzo 2015, con i quali è stato chiesto, in particolare, l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione e rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 9 bis della l.r. Lazio n. 4/2013:

- degli atti amministrativi della Regione Lazio applicativi della menzionata legge regionale e degli atti di decurtazione dell'assegno vitalizio degli ex consiglieri regionali;
- dei documenti informatici cedolini/compensi dei mesi di gennaio e febbraio 2015 (emessi dal Consiglio Regionale del Lazio, rispettivamente, il 27/01/2015 e il 27/02/2015) relativi alla posizione dei menzionati ex consiglieri regionali;
- per quanto occorrer possa, della nota del servizio Tecnico strumentale - area Gestionale Giuridico economica - Trattamento consiglieri denominata "Situazione vitalizi dal 2015";
- di ogni altro atto, nota o comunicazione presupposti, connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti dal ricorrente, ove lesivi, con riserva di motivi aggiunti;

Vista la propria deliberazione 7 maggio 2015, n. 45, con la quale, in considerazione della delicatezza dei ricorsi menzionati, che ponevano in discussione la legittimità costituzionale di una legge regionale, è stato formulato al Segretario Generale l'indirizzo di procedere alla autonoma costituzione in giudizio del Consiglio regionale e di affidare la difesa dell'Amministrazione all'avv. Stefano Gattamelata in ragione della sua elevata qualificazione professionale e della vasta esperienza maturata nella trattazione delle problematiche giuridiche oggetto dei ricorsi, corrispondendo al medesimo un compenso ricompreso nell'importo complessivo massimo di euro 3.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A;

Vista la determinazione del Segretario generale n. 310 dell'11 maggio 2015 la quale, in relazione ai menzionati ricorsi al T.A.R. Lazio, ha stabilito l'autonoma costituzione in giudizio del Consiglio regionale, ha affidato l'incarico della difesa del Consiglio medesimo all'avv. Stefano Gattamelata e al prof. avv. Pietro Ichino ed ha individuato in euro 3.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A il compenso da corrispondere all'avv. Gattamelata, prendendo atto al contempo della disponibilità del prof. avv. Ichino a svolgere l'incarico a titolo gratuito;

Viste le ordinanze n. 02072/2015 e 7139/2015 con le quali il T.A.R. Lazio, in relazione ai ricorsi menzionati, ha dichiarato inammissibili le istanze cautelari precisando che "sussistono fondati dubbi in ordine alla giurisdizione del giudice amministrativo a decidere della controversia azionata";

Visto l'atto di citazione innanzi al Tribunale civile di Roma ad istanza dei titolari di assegno vitalizio [REDACTED] + 77, col quale parte attrice, in gran parte coincidente con i proponenti di uno dei due menzionati ricorsi al T.A.R., ripropone innanzi al giudice ordinario sostanzialmente le stesse richieste e argomentazioni contenute nel citato ricorso anche con riferimento alla questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'art. 9 bis della l.r. 4/2013;

Considerato che la questione concernente le misure, dirette o indirette, di riduzione dell'assegno vitalizio degli ex consiglieri regionali, previste dalle richiamate disposizioni

legislative regionali, è oggetto di particolare attenzione e interesse politico-istituzionale anche a livello nazionale;

Considerato altresì che rispetto ad alcune delle disposizioni normative statali a cui hanno dato attuazione le disposizioni legislative regionali di riduzione dell'assegno vitalizio degli ex consiglieri regionali, è stata sollevata, da diverse autorità giudiziarie, la questione di costituzionalità innanzi alla Corte Costituzionale;

Considerato inoltre che in caso di accoglimento delle richieste di controparte, le ricadute di carattere economico per l'Amministrazione sarebbero di notevole entità;

Ritenuto che, in relazione al contenzioso scaturente dal predetto atto di citazione, sussistono le medesime ragioni di delicatezza politico - istituzionale che hanno indotto, in occasione dei precedenti ricorsi al T.A.R., a formulare al Segretario generale l'indirizzo di disporre l'autonoma costituzione in giudizio del Consiglio regionale e di affidarne la difesa a legali esterni in possesso di elevata qualificazione professionale e di vasta esperienza maturata nella trattazione delle problematiche giuridiche oggetto del contenzioso;

Ritenuto pertanto opportuno che il Consiglio regionale, analogamente a quanto fatto in occasione dei citati contenziosi innanzi al giudice amministrativo, si costituisca autonomamente nel giudizio scaturente dal menzionato atto di citazione per sostenere la legittimità dei provvedimenti adottati e che affianchi un proprio legale a quello individuato dall'Avvocatura regionale, purchè coesistano i seguenti elementi:

- possesso, da parte del legale individuato, di elevata qualificazione professionale e di vasta esperienza maturata nella trattazione delle problematiche giuridiche oggetto dell'atto di citazione;
- condizioni economiche, relative al conferimento dell'incarico, almeno parimenti vantaggiose per l'Amministrazione rispetto a quelle ottenute in occasione dei giudizi innanzi al T.A.R. sopra menzionati;

Ritenuto di dover formulare uno specifico indirizzo in tal senso al Direttore del Servizio Giuridico, Istituzionale, sia in quanto titolare di proprie competenze nella gestione del contenzioso, sia in quanto delegato dal Segretario generale a svolgere le attribuzioni di cui all'articolo 34, comma 1, lettera n), della l.r. 6/2002 e all'articolo 75, comma 1, lettera n), del Regolamento;

all'unanimità ed in seduta stante

DELIBERA

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) di formulare al Direttore del Servizio Giuridico, Istituzionale l'indirizzo di disporre, in relazione all'atto di citazione innanzi al Tribunale civile di Roma proposto dagli ex consiglieri [REDACTED] + 77, l'autonoma costituzione in giudizio del Consiglio regionale e di affidare la difesa del Consiglio stesso a un legale - da affiancare a quello individuato dall'Avvocatura regionale per la difesa della Regione nel suo complesso - purchè coesistano i seguenti elementi:
- possesso, da parte del legale individuato, di elevata qualificazione professionale e di vasta esperienza maturata nella trattazione delle problematiche giuridiche oggetto dell'atto di citazione;
 - condizioni economiche, relative al conferimento dell'incarico, almeno parimenti vantaggiose per l'Amministrazione rispetto a quelle ottenute in occasione dei giudizi innanzi al T.A.R. in premessa menzionati;
- 3) la presente deliberazione è trasmessa al Segretario Generale per opportuna conoscenza e al Direttore del Servizio Giuridico, Istituzionale per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario
F.to cons. Stefano Toschei

Il Presidente
F.to on. Daniele Leodori